



Regione Umbria

Giunta Regionale

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER EVENTI, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI DI CARATTERE SANITARIO E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i criteri e le modalità applicati dalla Regione Umbria per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per attività di carattere sanitario e di promozione della salute realizzate sul territorio regionale.
2. Il presente disciplinare non si applica ai contributi diversamente disciplinati da norme di legge, di regolamento o da atti e programmi comunitari.
3. Il presente disciplinare non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati in collaborazione con la Regione stessa.
4. Il presente disciplinare non si applica altresì alle manifestazioni, iniziative, progetti ed eventi di cui all'art. 10 della Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

Art. 2

(Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo)

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1 i soggetti avente sede legale o uffici strutturati sul territorio regionale appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- gli enti pubblici territoriali e di diritto pubblico generale e loro associazioni;
- le associazioni ed ogni altro soggetto, ad eccezione delle persone fisiche;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- organizzazioni non governative (ONG);
- associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale;
- associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri ;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in maniera stabile sul territorio regionale;
- associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali ed imprenditoriali;

che organizzano eventi/progetti/manifestazioni/iniziative di carattere sanitario, di promozione della salute e dei corretti stili di vita anche attraverso la pratica sportiva, con un significativo grado di rilevanza.

2. Non sono concessi contributi a iniziative, eventi, progetti e manifestazioni:
 - a. Aveni scopo di lucro;
 - b. Coincidenti con l'attività annuale del soggetto richiedente;
 - c. Aveni ad oggetto esclusivo o principale la realizzazione di prodotti di editoria realizzati con qualunque mezzo e su qualunque supporto.
3. Non possono accedere ai contributi di cui al presente disciplinare le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.
4. I contributi di cui al presente Disciplinare sono concessi per iniziative, manifestazioni, eventi o progetti già conclusi al momento della presentazione dell'istanza e abbiano la cifra di carattere sanitario e di promozione della salute.
5. Ciascun soggetto legittimato ai sensi del presente articolo può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata.

Art. 3

(Casi particolari di esclusione)

1. Le associazioni e gli enti nei confronti dei quali risulta accertata, con sentenza irrevocabile, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza ad associazioni di cui al comma 1 sono revocati di diritto.

Art. 4

(Parametri, modalità e termini di presentazione delle istanze)

1. L'istanza volte ad ottenere il contributo di cui al presente Disciplinare è indirizzata al Servizio regionale "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione Regionale 'Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse Umane' e deve pervenire inderogabilmente ed a pena di esclusione della stessa, entro i seguenti termini di scadenza:

- **Entro il giorno 1° ottobre di ciascun anno** per eventi, manifestazioni, iniziative, progetti realizzati e conclusi nell'arco temporale ricompreso dal 1° gennaio al 31 agosto dell'anno di presentazione dell'istanza;
- **Entro il 1° febbraio dell'anno successivo** per iniziative/eventi/manifestazioni/progetti realizzati e conclusi nell'arco temporale ricompreso dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'istanza redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dal Servizio regionale competente (*Allegato A*) e liberamente accessibile all'interno del sito internet istituzionale della Regione Umbria nell'apposita sezione dedicata al presente Disciplinare, è presentata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

3. Pena l'inammissibilità della domanda, la valutazione dell'istanza è effettuata solo in presenza di documentazione completa, in ogni sua parte, di tutti gli elementi obbligatori richiesti nell'apposita modulistica dell'allegato A succitato.

4. Il contributo è destinato esclusivamente alla copertura totale o parziale della quota di risorse proprie del soggetto richiedente e necessaria per pervenire alla copertura a pareggio dei costi sostenuti per la realizzazione della stessa manifestazione/iniziativa/progetto/evento per il quale si presenta istanza.

5. I contributi di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per la stessa iniziativa/evento/manifestazione/progetto, con altri benefici eventualmente concessi da Giunta regionale dell'Umbria nell'anno di presentazione dell'istanza.

6. Il tetto massimo per il contributo concesso è pari ad € 4.500,00.

7. La domanda per la richiesta di contributo di cui al presente Disciplinare è presentata in regime di autocertificazione e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente.

8. La domanda di contributo è soggetta all'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della sua presentazione. L'eventuale esenzione dall'imposta è prevista esclusivamente nei casi indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente.

9. La documentazione trasmessa dal richiedente il contributo in oggetto è conservata agli atti del Servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare' della Direzione regionale 'Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane'.

Art. 5

(Comitato tecnico di valutazione)

1. Per la valutazione nel merito delle istanze volte al conseguimento dei benefici finanziari per le attività del presente Disciplinare, è costituito presso la Direzione regionale 'Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse Umane', un Comitato tecnico di valutazione (di seguito denominato CTV) composto da:

- Direttore 'Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse Umane', o suo delegato;
- Dirigente servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare', o suo delegato;
- Dirigente del servizio regionale 'Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale, economia sociale e terzo settore', o suo delegato;
- Dirigente del servizio regionale 'Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie. Valutazione di qualità', o suo delegato;
- Dirigente del servizio regionale 'Mobilità sanitaria, gestione del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale', o suo delegato.

2. La segreteria ed il supporto al Comitato di cui al comma 1 è garantita dal Servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare' della Direzione Regionale 'Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse Umane'.

3. La partecipazione al Comitato tecnico di valutazione è onorifica ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a, L.R. 4/2011 e non è pertanto previsto alcun compenso per i componenti effettivi o delegati di cui al precedente comma 1 né per i componenti della segreteria e del supporto al Comitato di cui al precedente comma 2.

4. I componenti del Comitato tecnico e della relativa segreteria rendono le dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 s.m.i. nonché degli artt. 6 e 7 d.p.r. n. 62/2013 s.m.i.

Art. 6

(Istruttoria, valutazione delle istanze ed erogazione dei contributi)

1. Le domande di contributo sono trattate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo informatico della Regione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie individuate annualmente dalla Giunta Regionale. Dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento è data informazione nel portale istituzionale della Regione all'interno del canale dedicato al presente Disciplinare.

2. L'istruttoria e la verifica degli elementi formali dell'istanza è effettuata dal preposto ufficio del Servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare'. È altresì demandata allo stesso ufficio, la convocazione ufficiale del CTV per la valutazione nel merito delle istanze presentate.

3. Il CTV si riunisce, ad ogni modo, entro il giorno 10 ottobre di ogni anno per la valutazione delle istanze relative alla prima finestra temporale di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente novellato, e si riunisce entro il giorno 10 febbraio di ogni anno per la valutazione delle istanze relative alla seconda finestra temporale di cui al secondo punto del comma 1 dell'art.4 del Disciplinare.

4. Se la valutazione nel merito dell'istanza presentata effettuata da CTV risulti essere negativa, l'ufficio competente dell'istruttoria comunica al soggetto organizzatore, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, i motivi ostativi dell'accoglimento ed assegna il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni. Nel caso di mancata risposta delle controdeduzioni entro il termine, o, qualora trasmesse, non siano ritenute sufficienti da CTV a modificare l'esito dell'istruttoria, il Dirigente del Servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare' provvede ad adottare l'atto di diniego all'istanza di contributo.

5. Il Dirigente del Servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare' provvede con proprio atto, all'esito della verifica degli aspetti formali dell'istanza effettuata dall'ufficio preposto dello stesso Servizio regionale e sulla base di quanto stabilito all'esito dell'istruttoria effettuata da CTV, al diniego o assegnazione del contributo concesso. Provvede altresì con provvedimenti propri agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti la gestione del presente procedimento amministrativo.

6. Qualora successivamente alla concessione del contributo venga accertata per la stessa attività la sussistenza del cumulo di cui al comma 5 dell'art. 4, l'ufficio competente dell'istruttoria invita il beneficiario ad optare per il beneficio che intende mantenere nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La mancata opzione entro il termine indicato ovvero l'opzione per altro contributo comportano la revoca del contributo concesso ai sensi del presente disciplinare ed il recupero della somma erogata.

Art. 7 (Criteri di valutazione)

1. Fermo restando che, pena l'esclusione, il requisito principale e fondamentale per la concessione del contributo finanziario regolato dal presente Disciplinare è il carattere sanitario e di promozione della salute delle manifestazioni, progetti, iniziative ed eventi per i quali si presenta istanza, i criteri di valutazione sono i seguenti:

- Rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale della manifestazione, progetto, evento, iniziativa;
- Capacità della manifestazione/ evento/ progetto/ iniziativa di promuovere oltre che temi sanitari e di promozione della salute, anche il territorio regionale;
- Armonia e coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche della programmazione sanitaria regionale;
- Durata in numero di ore e/o giornate della manifestazione, evento e iniziativa .

Art. 8 (Progetti di particolare rilevanza)

1. Le istanze relative a progetti ritenuti di particolare impatto sulla salute individuale e/o collettiva e che prevedano un intervento continuativo nel tempo o che possano fornire uno specifico e/o appropriato trattamento (tecnologico e/o assistenziale) a bisogni emergenti dal territorio per i quali non esiste un'adeguata risposta da parte dei servizi sanitari e/o sociosanitari, o comunque per tutti quei progetti che richiedano un finanziamento superiore al tetto massimo stabilito ex art. 4, comma 6, saranno sottoposte ad apposita istruttoria da parte del Servizio competente in materia, **previa valutazione del Comitato ex art. 5**, e saranno finanziati in base alle disponibilità in capo al Servizio competente per materia con proprio atto.

Art. 9 (Risorse finanziarie, avviso e trasparenza)

1. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, stabilisce ogni anno, con proprio atto, l'entità complessiva delle somme da destinare al finanziamento di eventi/ manifestazioni/iniziativa/ progetti rientranti nella casistica disciplinata dal presente Disciplinare, tenuto conto del numero complessivo delle

istanze pervenute nell'anno precedente.

2. Le risorse finanziarie da utilizzare ai fini del presente disciplinare ed individuate annualmente da Giunta Regionale ai sensi del comma 1, trovano copertura nel bilancio della Regione Umbria in capitoli appositamente dedicati, finanziati ed individuati dal Dirigente del competente Servizio 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare', e fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale stabilite annualmente con proprio atto.

3. Il Dirigente del Servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare' approva annualmente con proprio atto un avviso pubblico nel quale è interamente riportato il dispositivo dell'atto precedentemente adottato dalla Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, ed è definito il modello per la presentazione della domanda di contributo.

4. L'atto di cui al comma 1 e l'avviso di cui al comma 2, completo del modello di domanda, sono pubblicati sul portale istituzionale regionale nell'apposito canale dedicato e nel canale Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

5. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. I provvedimenti di erogazione di contributi sono assoggettati a pubblicazione nel canale Amministrazione trasparente del portale istituzionale della Regione, ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013.

Art. 10

(Controlli a campione)

1. Sulle domande ammesse a contributo, l'ufficio competente effettua i controlli a campione previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità stabilite dalla struttura stessa.

Art. 11

(Responsabile del procedimento)

1. Il titolare del procedimento di assegnazione dei benefici finanziari di cui al presente disciplinare è il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare'.

Art. 12

(Responsabile trattamento dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 il titolare del trattamento è il Presidente della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Corso Vannucci n. 96 – Palazzo Donini – 06121 Perugia, e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare' domiciliato per la carica in Via Mario Angeloni, 61 – Palazzo Broletto Giunta Regionale, 06100 Perugia.

Art. 13

(Norme finali)

1. Il presente disciplinare è soggetto a pubblicazione nell'apposito canale regionale "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 – art. 26, comma 1, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.